



COMUNE di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Legge 27 dicembre 2019 n. 160

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.06.2020

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 793 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2 – Anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale, oltre alle fattispecie previste dalla legge, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.

Art. 3 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 l'agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e vi siano lavori in corso), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione. Deve essere altresì privo di apparecchi igienico-sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.
3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 9 del presente regolamento.
4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta comunale può approvare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi di mercato delle aree edificabili.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico e perizia, un valore superiore a quello deliberato.

Art. 5 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 6 - Versamenti

1. Non sussiste l'obbligo di versamento dell'imposta nel caso che l'importo annuo dovuto sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento del totale dovuto all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Tuttavia si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché vengano comunicate, di norma da chi effettua il versamento, le generalità dei contitolari beneficiari e l'importo.

Art. 7 – Rimborsi

1. I rimborsi sono dovuti se richiesti nei termini e nelle modalità stabilite dalle legge.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di legge, e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. L'imposta non è rimborsata, nel caso che l'importo richiesto sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

Art. 8 – Compensazioni

1. Il contribuente, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale conseguente ad apposita istanza, può utilizzare crediti d'imposta formalmente riconosciuti in compensazione sia di debiti maturati afferenti ad avvisi di accertamento certi e definitivi, sia con riferimento a futuri pagamenti per IMU ordinaria.
2. In caso di compensazione con riferimento a pagamenti futuri il contribuente è tenuto a comunicare, su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione, l'utilizzo del credito per ciascuna scadenza d'imposta.
3. Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del contribuente, le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione IMU.

Art. 9 – Termini per la presentazione di autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive

1. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste per legge è, per ciascun anno d'imposta, lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni per l'omessa o tardiva dichiarazione IMU.

Art. 10 – Differimento di termini per situazioni particolari

1. La Giunta Comunale, in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi motivi di natura straordinaria che rendano difficile o impossibile l'adempimento tributario, è autorizzata a differire i termini di pagamento per l'intero territorio comunale o parte di esso. Il differimento può essere disposto anche solo per alcune categorie di contribuenti. In caso di provvedimento non riguardante la generalità dei contribuenti, la Giunta Comunale può introdurre, a carico dei soggetti passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza.

2. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota statale mediante proprio provvedimento.

Art. 11 – Entrata in vigore – Abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le dal 1° gennaio 2020, le precedenti norme regolamentari comunali in materia di IMU e TASI precedentemente approvate nel contesto della IUC.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.